



CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Brescia, 29.6.2011

**Alla Presidente
della Corte di Appello di
Brescia**

Nella causa promossa da [REDACTED]

Nei confronti di [REDACTED]


Registrata al numero 1085/2010 di Registro Generale civile


Avente ad oggetto: Separazione giudiziale

Tenutasi all'udienza del 16 marzo 2011

Segnalo una decisione basata su un principio innovativo come di seguito sinteticamente descritto:

In tema di assegno di mantenimento in favore dei figli, il sequestro di parte delle sostanze dell'obbligato e l'ordine di pagamento diretto nei confronti del terzo possono essere adottati, per la prima volta, nel giudizio di secondo grado avverso la sentenza di separazione ed è prevista la possibilità del loro cumulo (Nella specie, il padre, nonostante la sentenza di separazione dovesse essere eseguita, aveva continuato a versare l'assegno di mantenimento per i figli nell'ammontare stabilito nell'ordinanza presidenziale e non in quello determinato in via definitiva con la pronuncia impugnata).

Il Consigliere Estensore


VISTO, si espone per come fa parte
Il Presidente di Sezione


VISTO, SI RITIENE _____

La Presidente della Corte di Appello di Brescia
Graziaia Campanato





La Corte di Appello di Brescia, Sezione prima civile, riunita in

R. Gen. N. .../2010

Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:

Cron. N.

PIANTA	Dott.	Donato	Presidente
DUGHI	Dott.ssa	Marina	Consigliere
SPINA	Dott.	Luciano	Consigliere rel.

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in sede di appello n. .../2010 R.G. promossa con ricorso depositato in data 28 settembre 2010

d a

D.M.V., con l'Avv. Raffaele Di Monda del foro di Napoli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuela Marineo del foro di Brescia;

APPELLANTE

c o n t r o

B.M., con l'avv. Annamaria Ramirez del foro di Brescia;

APPELLATA

e

UDIENZA DI DISCUSSIONE: 16 marzo 2011.

La Corte, a scioglimento della riserva;

esaminati gli atti di causa, udito il consigliere relatore,

osserva

D.M.V. è appellante avverso la sentenza in data 23/4-19/5/2010 del Tribunale di Brescia, che ha determinato in € 2.600,00

mensili il contributo del mantenimento a carico di D.M.V. dei figli F. e L., con decorrenza dalla domanda, oltre che il 50% delle spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive relative ai figli, preventivamente concordate tra le parti; ha condannato, inoltre, l'appellata B.M. a restituire al D.M. la somma di € 30.987, 41, oltre interessi di legge ed una serie di beni mobili; ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Nell'atto di appello, fondato su tre motivi principali, D.M. censura l'operato del primo giudice per non aver rispettato il principio di cui all'art. 112 c.p.c., asserendo che sarebbe stata prevista una somma per il mantenimento dei figli maggiore di quella richiesta dalla B. in primo grado; censura inoltre la decisione per aver disposto la decorrenza della somma quantificata per il mantenimento dalla data della domanda e per aver determinato il mantenimento in favore dei figli in violazione dell'art. 155, comma 4, c.c.

B.M. si è costituita in giudizio, eccependo l'infondatezza dell'appello e svolgendo appello incidentale, con richiesta di esclusione di qualsiasi somma da parte della B. in favore del D.M., nonché con richiesta di condanna di quest'ultimo al rimborso delle spese documentate sostenute dall'agosto del 2000 per i figli minori e di previsione del consenso del D.M. per le spese straordinarie solo per quanto riguarda quelle sportive, ricreative e di vacanza, autorizzando la madre a decidere autonomamente per quelle scolastiche e mediche.

Nella comparsa di costituzione, depositata in data 21.2.2011, B.M., stante l'inadempimento del D.M., ha formulato anche istanza prelimi-

nare di disporre nei confronti dell'Ente INPDAP-Gestione Pagamenti Pensioni-Via ..., erogatore della pensione a favore del Dott. D.M. il pagamento diretto della somma mensile di €. 2.600,00 oltre rivalutazione Istat maturanda a favore della richiedente, nonché disporre sequestro conservativo in danno del dott. D.M. fino alla concorrenza di € 312.000,00.

Alla odierna udienza il Collegio si è riservato solo in relazione alle istanze preliminari proposte dall'appellata.

Si ricorda che l'art. 156, comma 6, c.c. prevede sia il sequestro di parte delle sostanze dell'obbligato, sia il pagamento diretto del terzo. Sul punto giova rilevare che l'ordine del terzo di versare direttamente agli aventi diritto parte delle somme di denaro dovute all'obbligato può estendersi anche all'assegno in favore dei figli minori (cfr. Cass. 4 dicembre 1996, n. 10813) e che la Corte Costituzionale ha ritenuto applicabili, da parte del giudice competente nelle controversie tra genitori naturali concernenti il mantenimento dei figli riconosciuti, in quanto tali misure, sebbene inquadrate nel procedimento di separazione tra i coniugi, rappresentano una forma di attuazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula il tempestivo soddisfacimento delle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status (v. Corte Cost., 18 aprile 1997, n. 99).

Quanto al sequestro, la misura prescinde dal *periculum in mora*, ed ha soltanto funzione di garanzia dell'adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice (v. Cass. 28 maggio 2004, n.

10273), mentre l'ordine di versamento diretto postula solo una valutazione di opportunità "che prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata da questi ultimi e quelle addotte a giustificazione del ritardo nell'adempimento, implicando esclusivamente un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento" (v. Cass. 6 novembre 2006, n. 23668).

Entrambi i provvedimenti possono poi essere adottati per la prima volta nel giudizio di secondo grado (v. Cass. 19 dicembre 2003, n. 19527) ed è prevista la possibilità del loro cumulo (v. App. Bologna 26 aprile 2005 e Trib. Napoli 24 ottobre 2003).

Osserva la Corte che nel caso in esame le istanze proposte dalla B. risultano entrambe fondate e devono essere accolte congiuntamente, atteso che come dedotto e documentato dalla appellata, nonostante la sentenza del primo giudice debba essere eseguita, il D.M. ha continuato a versare l'assegno di mantenimento per i figli nell'ammontare precedentemente stabilito dal Tribunale e non in quello stabilito in via definitiva con la sentenza impugnata, quindi in misura ridotta di circa 600 euro; inoltre, l'appellante non ha versato gli arretrati dovuti pur avendone provvista (il D.M. risulta titolare di diversi redditi ed è proprietario di diversi immobili e dal pignoramento presso le banche sono emerse cospicue somme depositate da parte dell'appellante) ed è quindi evidente il suo inadempimento verso la

B., nonché l'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e, quindi, di frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento.

Quanto alla misura dell'importo del sequestro, la stessa deve essere determinata facendo riferimento al credito che maturerà sino a quando i figli non raggiungeranno l'autosufficienza economica e, pertanto, considerato che i minori hanno un'età di 15 e 13 anni, si dovrà considerare un periodo di almeno 10 anni, come richiesto dall'appellata (€ 2.600,00 x 12 x 10 = 312.000,00).

P. Q. M.

la Corte d'Appello di Brescia

ORDINA

all'INPDAP-Gestione Pagamenti Pensioni-Via ..., erogatore della pensione a favore del Dott. D.M.V., il pagamento diretto della somma mensile di €. 2.600,00, oltre rivalutazione Istat maturanda, entro i primi cinque giorni di ogni mese, a favore della richiedente B.M., residente in ..., mediante vaglia postale o bonifico bancario sulle coordinate che saranno indicate dalla B. mediante lettera raccomandata indirizzata alla detta amministrazione;

AUTORIZZA

il sequestro a favore di B.M. sui beni mobili ed immobili di D.M.V., per la causale di cui in ricorso, e fino alla concorrenza di € 312.000,00;

RINVIA

la causa all'udienza del **25 MAGGIO 2011, ore 10** per la precisazio-

ne delle conclusioni.

Brescia, 16 marzo 2011

IL PRESIDENTE
(dott. Donato Pianta)